



Lodi, 26 gennaio 2012

Prot. N. 2657/2012

Cat.01 Cl.06

## ORDINANZA N° 17/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota dell'ENEL Spa inerente la necessità di provvedere, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, all'implementazione della rete elettrica;
- ❑ Vista la nota del Sig. Stabilini inerente la necessità di provvedere alla posa di una struttura prefabbricata utilizzata per la vendita (a mezzo di distributori automatici) di latte e prodotti caseari;

### **O R D I N A**

- ❑ In **Via MONTI (area "parcheggio D'Azeglio")** dalle ore **07.00** del giorno **06 febbraio 2012 sino a termine manifestazione**, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli. La prescrizione è in ogni caso da intendersi limitata all'area appositamente delimitata dalla segnaletica stradale posta in loco.
- ❑ Deroga alla prescrizione di cui al precedente punto è prevista esclusivamente per i mezzi d'opera utilizzati per le operazioni citate in premessa;
- ❑ Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'intervento, dovrà farsi carico di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle operazioni consentendo, compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento, la fruibilità delle restanti aree destinate alla sosta dei veicoli ovvero la completa fruibilità di strutture pubbliche e/o private eventualmente ivi ubicate.

Stante il carattere temporaneo della prescrizione, nei tratti dove ciò non risulti già vigente in modo permanente, la ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e la rimozione coatta dei veicoli trasgressori, almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento.

Il soggetto incaricato dell'intervento, dovrà farsi carico di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle operazioni consentendo, compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento, la fruibilità della restante area destinata a parcheggio dei veicoli ovvero la completa fruibilità di strutture pubbliche e/o private ivi ubicate.

L'eventuale verificarsi di condizioni atmosferiche tali da rendere impossibile il rispetto delle tempistiche previste, determina il rinvio delle attività, sempre nel rispetto della fascia oraria indicata, **al primo giorno utile successivo**.

In tal caso, ed in ogni altro analogo caso di interruzione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà attenersi alle prescrizioni generali previste per l'inizio delle attività.

Nel caso l'occupazione determini strettoie o la necessità di istituire sensi unici alternati, il responsabile dei lavori dovrà obbligatoriamente procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.



## **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio .**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**